

Delibera di parere n. 3 del 13 luglio 2026

Oggetto: giusta nota prot. n.13798/E del 2 luglio 2026, a cura e firma dell'On. Avv. Ciro Buonajuto, Presidente della I Commissione consiliare permanente *"Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione"*, richiesta, ex art.133, secondo comma, Cost., nonché ai sensi dell'art.14, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, di parere di ammissibilità del referendum consultivo concernente la proposta di legge regionale recante *"Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Teggiano e San Rufo"*.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

a) vista la nota, prot. n.13798/E del 2 luglio 2026, a cura e firma dell'On. Avv. Ciro Buonajuto, Presidente della I Commissione consiliare permanente *"Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione"*, pel tramite della quale, al fine di completare l'acquisizione di propedeutici atti endoprocedimentali, è stato richiesto a questa Consulta, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, nonché degli articoli 3, comma 1, lettera d), e 6, commi 1 e 3 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25, nonché, infine, in conformità all'art.57, comma 3, dello Statuto regionale, il parere di ammissibilità del referendum consultivo previsto dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto della Regione Campania relativamente alla proposta di legge regionale, Registro Generale n.17, concernente la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Teggiano e San Rufo,

b) esaminata la documentazione trasmessa unitamente alla richiesta e, in particolare, la proposta di legge regionale Registro Generale n. 17, corredata della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria e dei relativi allegati,

c) vagliate le deliberazioni dei Consigli comunali di Teggiano e di San Rufo, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54, acquisite agli atti della consiliare I Commissione permanente della Regione Campania, nonché la deliberazione n.20 del 17 giugno 2026 del Consiglio provinciale di Salerno, recante parere favorevole sulla proposta di legge,

d) nonché visti

- gli artt. 5 (nei limiti della relativa conferenza e compatibilità), 123 (nella parte in cui demanda allo Statuto regionale la disciplina dell'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum) e 133 Cost.,
- la legge 241/1990,
- il d.lgs. n.267/2000, con particolare riferimento all'art.15,
- vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, per i principi generali in materia di procedimento referendario, nei limiti della relativa compatibilità,
- lo Statuto della Regione Campania, con particolare riferimento agli artt. 14 e 57,
- la l.r. Campania n.25/2018, con particolare riferimento agli artt.3, 6 e 7,
- la l.r. Campania n.25/1975, con particolare riferimento agli artt.1 e 10, con le modifiche di cui alle leggi regionali Campania nn.30/1981, 45/1981, 1/2012, 16/2014, 6/2016, 25/2018 e 26/2018,
- la l.r. Campania n.35/1986,
- la l.r. Campania n.54/1974, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9,

- il Regolamento interno di questa Consulta, con particolare riferimento all'art.11, comma 1, lett "e)", esprime il seguente

DELIBERATIVO PARERE

sulla scorta delle seguenti

CONSIDERAZIONI

IN VIA PRELIMINARE, CIRCA LA RICEVIBILITÀ E LA PROCEDIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI PARERE

La riferita richiesta di parere è stata avanzata dall'On. Avv. Ciro Buonajuto, nella qualità di Presidente della I Commissione consiliare permanente *"Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione"*.

A mente di quanto previsto dalla l.r. Campania n.25/2018, segnatamente all'art.6, comma 3, nonché sulla scorta della disciplina dettata dal vigente Regolamento interno di questa Consulta, in particolare dall'art.11, comma 1, lett. "e)", la riferita richiesta è pianamente ricevibile e procedibile.

CIRCA IL PRELIMINARE SCRUTINIO DELLA COMPETENZA DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA REGIONALE

Prima di procedere all'esame della richiesta formulata alla Consulta, il Collegio ritiene necessario verificare se la fattispecie sottoposta al suo proprio esame rientri nell'ambito delle attribuzioni a essa demandate dall'ordinamento regionale. Prima di qualsiasi altro profilo tale verifica si impone in ragione della formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. Campania 28 dicembre 2018, n. 25 (istitutiva dell'Organo di garanzia previsto dall'art.57 del campano Statuto regionale), che attribuisce alla Consulta la competenza a deliberare *"sull'ammissibilità dei referendum regionali"*, e tanto con efficacia avente forza vincolante. E, benvero, di là dalla circostanza che corretto e prudente è che la Consulta verifichi la propria competenza in relazione a qualsivoglia quesito e/o materia oggetto di richiesta di parere, l'espressione utilizzata dal legislatore regionale richiede di essere previamente interpretata, e tanto al fine di stabilire se essa debba risultare riferita esclusivamente ai referendum il cui corpo elettorale coincide con l'intera comunità regionale, ovvero se comprenda tutte le consultazioni referendarie disciplinate dall'ordinamento della Regione, ancorché destinate, in ragione della relativa funzione, ad interessare soltanto una parte della popolazione regionale.

La questione assume carattere logicamente preliminare.

La richiesta sottoposta all'esame della Consulta impone, in via preliminare, l'individuazione dell'esatto ambito della competenza attribuita a questo Collegio di garanzia dalla disciplina statutaria e legislativa vigente. La questione assume carattere pregiudiziale, poiché l'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. Campania 28 dicembre 2018, n. 25, demanda a questa Consulta il compito di deliberare *«sull'ammissibilità dei referendum regionali»*, e ciò senza ulteriormente specificare l'ambito oggettivo della locuzione utilizzata dal legislatore. L'espressione adoperata dalla disposizione potrebbe, infatti, prestarsi, ove isolatamente considerata, a una duplice opzione ermeneutica.

Secondo una prima lettura, l'aggettivo *"regionali"* potrebbe riferirsi all'estensione territoriale della consultazione referendaria, circoscrivendo la competenza della Consulta ai soli referendum chiamati ad interessare l'intero corpo elettorale della Regione.



Secondo una diversa ricostruzione, l'espressione "*referendum regionali*" identificherebbe, invece, tutti i referendum disciplinati dall'ordinamento della Regione Campania, e tanto indipendentemente dalla diversa ampiezza territoriale del corpo elettorale chiamato alla consultazione, purché previsti dalla Costituzione, dallo Statuto o dalle leggi regionali ed inseriti nell'ambito dei procedimenti di competenza della Regione.

La preliminare questione interpretativa assume certo rilievo nel caso di specie, atteso che il referendum contemplato dall'art.14, comma 2, dello Statuto regionale, pur interessando esclusivamente le due popolazioni coinvolte dalla proposta di modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali comunali (*id est* quella del Comune di San Rufo e quella del Comune di Teggiano), rinviene la propria fonte nella disciplina costituzionale e statutaria ed è regolato dalla legislazione regionale attuativa. Occorre, pertanto, stabilire se tale consultazione referendaria debba, o meno, essere ricompresa tra i «*referendum regionali*» cui fa riferimento l'art.3, comma 1, lettera d), della l.r. Campania n.25 del 2018 e se, conseguentemente, la relativa deliberazione di ammissibilità rientri nella competenza attribuita alla Consulta. La soluzione della questione richiede un'interpretazione sistematica della disciplina di riferimento, da condurre mediante il coordinamento dell'articolo 133, secondo comma, Cost., dell'art.14 dello Statuto regionale della Campania¹, della l.r. Campania 29 ottobre 1974, n.54, della l.r. Campania 30 aprile 1975, n.25², nonché della l.r. Campania 28 dicembre 2018, n. 25.

Dall'esame della disciplina dettata dalla l.r. Campania n.25 del 2018 in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 della medesima legge regionale si ricava, peraltro, un ulteriore e decisivo elemento ermeneutico. L'art.6 demanda, infatti, alla Consulta la verifica dell'ammissibilità delle richieste referendarie secondo le previsioni dello Statuto e delle leggi regionali Campania n.25 del 1975 e n.35 del 1986, mentre il successivo art.7, modificando l'art.10 della l.r. Campania n.25 del 1975, attribuisce direttamente alla Consulta l'esame delle richieste di referendum abrogativo o consultivo. Il legislatore del 2018, pertanto, non si è limitato ad enunciare in via generale la competenza di cui all'art.3, comma 1, lettera d), ma ne ha specificato l'ambito applicativo, concentrando in capo alla Consulta il giudizio di ammissibilità delle consultazioni referendarie disciplinate dall'ordinamento regionale. Ne deriva che la locuzione «*referendum regionali*» deve essere interpretata non isolatamente, bensì in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 della stessa legge, dai quali emerge la volontà del legislatore di riferirsi ai referendum previsti e disciplinati dall'ordinamento regionale, indipendentemente dall'ampiezza territoriale del corpo elettorale chiamato ad esprimersi. Il referendum consultivo previsto dall'art.14, comma 2, dello Statuto costituisce, dunque, un referendum regionale a partecipazione territorialmente limitata, in quanto inserito in un procedimento legislativo regionale e funzionalmente preordinato all'esercizio della potestà legislativa della Regione.

Ancora, dall'esame coordinato delle ora richiamate disposizioni emerge che il legislatore regionale del 2018, nell'attribuire a questa Consulta la competenza a deliberare sull'ammissibilità dei «*referendum regionali*», ha inteso riferirsi all'insieme delle consultazioni referendarie disciplinate dall'ordinamento regionale e rientranti nell'esercizio delle attribuzioni della Regione, senza distinguere tra referendum estesi all'intero corpo elettorale regionale e referendum limitati alle sole popolazioni direttamente interessate dall'oggetto della consultazione. Depone in tal senso, anzitutto, la circostanza che, in ossequio alla previsione data dalla lettera dell'art.133 Cost.³, il referendum previsto dall'art.14, comma 2, dello Statuto

¹ Che dispone che siano obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

² Che disciplina il procedimento referendario e, all'articolo 10, prevede l'acquisizione del parere della Consulta di Garanzia Statutaria sull'ammissibilità del referendum consultivo.

³ Secondo cui l'osservanza di forme necessariamente obbligatorie si ha ogni qual volta si verifichi l'effetto di una modifica delle circoscrizioni territoriali, per cui non sono ammesse deroghe per ipotesi ritenute di "*minor rilievo*" (cfr



costituisce una fase necessaria, obbligatoria, del procedimento legislativo regionale, siccome concernente il mutamento delle circoscrizioni comunali, procedimento integralmente disciplinato dalla legislazione regionale in attuazione dell'art.133, comma secondo, della repubblicana Norma Fondamentale⁴. E, del resto, l'istituto referendario è posto a tutela della *"esigenza partecipativa delle popolazioni interessate"*⁵ pure per la mera modificazione delle circoscrizioni comunali⁶. Ulteriore conferma si riscontra nell'art.10 della l.r. Campania n.25 del 1975, il quale espressamente contempla l'intervento della Consulta nell'ambito del procedimento volto all'indizione del referendum consultivo previsto dallo Statuto, ponendo tale previsione in rapporto di necessaria complementarità con la disciplina delle attribuzioni recata dall'art.3 della l.r. Campania n.25 del 2018. Ne consegue che la locuzione *«referendum regionali»* non individua l'estensione territoriale del corpo elettorale chiamato alla consultazione, bensì la riconducibilità del procedimento referendario all'ordinamento della Regione Campania ed alle competenze costituzionalmente e statutariamente ad essa attribuite. Atteso che nella fattispecie *de qua* non viene in rilievo la valutazione del merito della proposta legislativa, né l'apprezzamento dell'opportunità della modifica territoriale prospettata⁷, ma l'esprimere il giudizio, che la legge espressamente demanda a questo Organo di garanzia, circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento ai fini dell'indizione del referendum consultivo previsto dall'art.14, comma 2, dello Statuto, secondo siffatto angolo di visuale deve pertanto affermarsi che, stante l'oggetto sindacabile rigorosamente delimitato dalla richiesta formulata dal Presidente della regionale I Commissione consiliare permanente e dalla disciplina normativa, che attribuisce a questa Consulta la relativa competenza con carattere tipico e vincolato, sussiste la competenza di questa Consulta a deliberare sull'ammissibilità, o meno, del referendum consultivo oggetto della richiesta. Deve, peraltro, osservarsi che una diversa opzione ermeneutica, volta a circoscrivere la competenza della Consulta ai soli referendum estesi all'intero corpo elettorale regionale, finirebbe per lasciare priva di un Organo competente la verifica di ammissibilità dei referendum consultivi contemplati dall'art.14 dello Statuto, di talché determinando una lacuna ordinamentale incompatibile sia con il principio di necessaria completezza dell'ordinamento, sia con la *ratio* sottesa all'istituzione della Consulta quale Organo di garanzia statutaria. Una siffatta interpretazione risulterebbe, altresì, incompatibile con il principio di conservazione dell'efficacia delle disposizioni normative, poiché sottrarrebbe al sindacato della Consulta una categoria di referendum espressamente prevista dallo Statuto e disciplinata dalla legislazione regionale.

CIRCA LA ANCHE PRELIMINARE INDIVIDUAZIONE DELLE "POPOLAZIONI INTERESSATE" QUALE PRESUPPOSTO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

Affermata la competenza di questo Collegio a pronunciarsi sulla richiesta sottoposta al suo proprio esame, si reputa necessario soffermarsi su un ulteriore profilo preliminare, che è strettamente inerente all'oggetto del giudizio di ammissibilità demandatogli dall'ordinamento.

Come già visto, l'art.133, comma secondo, Cost., nel demandare alla Regione il potere di istituire nuovi Comuni e di modificarne le circoscrizioni territoriali e le denominazioni mediante legge regionale, prescrive

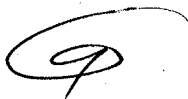
Corte Cost., sentenza n.214/2010, punto 3 del *"Considerato in diritto"*). Sul punto, come in appresso si rimarcherà, si rinvia previsionale riverbero nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., *id est* nel d.lgs. n.267/2000, segnatamente all'art.15.

⁴ Cfr. Corte Cost., sentenze n.279/1994, n.107/1983 e n.204/1981.

⁵ Cfr. Corte Cost., sentenza n.279/1994.

⁶ Cfr. Corte Cost., sentenza n.433/1995.

⁷ Profili che appartengono all'esercizio della funzione legislativa regionale.



che tale potestà legislativa sia esercitata "*sentite le popolazioni interessate*" al procedimento referendario⁸.

Da tanto consegue previsionale riverbero offerto dal T.U.E.L. (d.lgs. n.267/2000; normativa di principi e, come tale, anche *rafforzata*), che, segnatamente all'art.15, nel disciplinare l'esercizio dei poteri regionali in tema di modifiche territoriali dei Comuni, ha rafforzato la necessità che la Regione proceda in via legislativa, all'uopo previamente sentendo le "*popolazioni interessate*", senza con ciò ammettendo la possibilità di deroghe pur in presenza di una concorde volontà degli Enti locali coinvolti nelle modificazioni territoriali. Il medesimo principio riscontra puntuale recepimento nell'art.14, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, il quale dispone che siano obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. La nozione di "*popolazioni interessate*" non assume, pertanto, una valenza meramente descrittiva del corpo elettorale chiamato alla consultazione, ma costituisce elemento strutturale del procedimento delineato dalla Costituzione e dallo Statuto regionale. L'individuazione del corpo elettorale rappresenta, infatti, il presupposto stesso della consultazione referendaria, poiché delimita l'ambito soggettivo entro il quale deve trovare attuazione la forma di partecipazione popolare prescritta dall'art.133 Cost.⁹.

Tanto atteso, la verifica demandata a questa Consulta non investe il merito delle valutazioni che hanno condotto all'individuazione delle popolazioni chiamate ad esprimersi, né implica alcun sindacato sulle scelte che il legislatore regionale sarà chiamato ad assumere nell'esercizio della propria funzione; invece, rientra nell'ambito del presente scrutinio l'accertare che l'istata consultazione referendaria rinvenga effettiva corrispondenza nella fattispecie costituzionale e statutaria, che impone il coinvolgimento delle popolazioni direttamente interessate dal reciprocamente e contestualmente prospettato mutamento territoriale. Sotto tale profilo, la documentazione trasmessa alla Consulta evidenzia come la proposta legislativa abbia ad oggetto esclusivamente la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Teggiano e San Rufo, senza che ciò incida sulla sfera giuridica di ulteriori Comunità locali o di altri Enti locali territoriali. Ne consegue che il corpo elettorale chiamato ad esprimersi risulta individuato in coerenza con il parametro costituzionale e statutario di riferimento, essendo la consultazione limitata alle popolazioni direttamente interessate dalla proposta di modifica territoriale.

Pertanto, dagli atti trasmessi non emergono elementi idonei a porre in dubbio la corretta individuazione delle "*popolazioni interessate*" al procedimento referendario¹⁰ ai sensi dell'art.133, secondo comma, Cost.

⁸ Cfr. Corte Cost., sentenza n.94/2000.

⁹ Né può dubitarsi che il riferimento alle "*popolazioni interessate*", contenuto nell'articolo 133, secondo comma, Cost. e nell'art.14 dello Statuto regionale, riguardi la totalità della popolazione dei Comuni incisi dalla proposta di modificazione delle rispettive circoscrizioni territoriali e non già i soli soggetti titolari di situazioni dominicali insistenti sulle porzioni territoriali interessate. La consultazione referendaria integra una materia, che, oltre ad essere di interesse ontologicamente comune di ciascuno e di tutti i cittadini di un determinato locale Ente esponenziale, giacché relativa alla conformazione dell'assetto e dei confini territoriali degli EE.LL., disciplina aspetti e prerogative che vanno di là dai rapporti proprietari/dominicali.

¹⁰ A rigore, l'individuazione delle "*popolazioni interessate*" al procedimento referendario non compete all'Organo regionale di Garanzia Statutaria, giacché quello è compito del legislatore regionale nell'ambito del procedimento. La Consulta, invece, deve soltanto verificare che la consultazione prospettata corrisponda alla fattispecie costituzionale e statutaria, laddove l'*individuazione del corpo elettorale rappresenta il presupposto stesso della consultazione referendaria*. E, del resto, in tal senso si è espresso anche il repubblicano Giudice delle leggi, il quale ha più volte affermato che, nell'ambito del procedimento delineato dall'art.133, comma 2, Cost., compete al legislatore regionale disciplinare il procedimento e stabilire i criteri per l'individuazione delle "*popolazioni interessate*", restando ferma l'obbligatorietà della consultazione referendaria quale forma indefettibile di partecipazione popolare (cfr, ancora,



e dell'art.14, comma 2, dello Statuto regionale, dovendosi conseguentemente ritenere integrato e perfezionato anche tale presupposto del giudizio di ammissibilità demandato a questa Consulta.

CIRCA LA COLLOCAZIONE SISTEMATICA DELL'INTERVENTO DELLA CONSULTA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO-REFERENDARIO E CIRCA LA VERIFICA DEI PROCEDIMENTALMENTE INIZIALI PRESUPPOSTI, SOGGETTIVI E OGGETTIVI, AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA, NONCHÈ CIRCA LA VERIFICA DEL PROCEDIMENTO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N.54 DEL 1974, IN PARTICOLARE DAI DI CODESTA ARTT. 8 E 9

1. Prima ancora di procedere alla verifica dei presupposti procedurali della consultazione referendaria, questo Collegio reputa opportuno individuare la collocazione sistematica dell'intervento ad esso demandato nell'ambito del procedimento disciplinato dalla legislazione regionale, e tanto giacché la Consulta di garanzia statutaria della regione Campania, finora connotatasi per le di essa competenze¹¹, reputa che la presente costituisca anche opportuna occasione per chiarire, circoscrivendola, la sua propria funzione nel procedimento referendario.

Quindi, va chiarito che, ex *lege* regionale Campania n.25/2018, l'intervento di questa Consulta si inserisce in una fase del procedimento referendario che si colloca successivamente all'acquisizione dei pareri degli Enti territoriali interessati, prescritti dagli artt. 8 e 9 della legge regionale Campania n. 54 del 1974, ma anteriormente all'adozione della deliberazione consiliare concernente la proponibilità del progetto di legge ed alla conseguente indizione della consultazione referendaria. In altri termini, la Consulta interviene non nella fase genetica della proposta, non nella fase istruttoria demandata agli Enti territoriali, non nella fase deliberativa del Consiglio regionale; interviene nel momento in cui il procedimento esce dalla dimensione amministrativo-istruttoria e si avvia verso la sua trasformazione in procedimento legislativo-referendario.

Tale collocazione non risponde ad una mera scansione cronologica del procedimento; essa risponde, invece, ad una precisa scelta ordinamentale.

Esaurita la fase istruttoria, appunto demandata agli Enti esponenti delle Comunità territoriali direttamente interessate, e ancora anteriormente all'avvio della fase propriamente politico-legislativa, siccome appannaggio dapprima della competente regionale I Commissione permanente e poi del Consiglio regionale, questa fase viatico della conclusiva fase caratterizzata dalla referendaria partecipazione popolare, il legislatore ha inteso inserire il sindacato di un Organo terzo ed imparziale, cui demandare la verifica della ricorrenza dei presupposti giuridici che legittimano il ricorso allo strumento referendario. La Consulta viene, pertanto, a collocarsi quale cerniera, quale momento di raccordo fra la fase istruttoria del procedimento e la successiva fase legislativa, prima, e referendaria, poi, di talché svolgendo una funzione di garanzia che non si sostituisce né agli apprezzamenti espressi dagli Enti territoriali coinvolti né alle valutazioni politico-discrezionali riservate al Consiglio regionale.

La funzione attribuita alla Consulta presenta, pertanto, carattere eminentemente ordinamentale.

Essa è chiamata ad assicurare che il procedimento, prima di accedere alla fase deliberativa regionale, quindi, successivamente e previa indizione, alla referendaria consultazione popolare, risulti conforme ai presupposti costituzionali, statutari e legislativi che ne disciplinano lo svolgimento. Proprio tale collocazione procedimentale conferma la natura autonoma del giudizio di ammissibilità demandato alla Consulta, il

Cortè Cost., sentenza n.214/2010, che, sul punto, richiama conformemente consolidata giurisprudenza costituzionale).

¹¹ Interpretazione dello Statuto, conformità statutaria e ammissibilità in materia referendaria.



quale non costituisce prosecuzione dell'istruttoria amministrativa precedentemente svolta, né anticipazione del giudizio politico-legislativo, siccome demandato al Consiglio regionale, ma integra una distinta funzione di garanzia, come tale destinata ad assicurare la regolarità costituzionale e statutaria del procedimento referendario.

2. Affermata la competenza della Consulta a pronunciarsi sulla richiesta formulata dall'On. Avv. Ciro Buonajuto, quale Presidente della regionale I Commissione consiliare permanente, occorre verificare se, nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, risultino integrati i presupposti procedurali richiesti dall'ordinamento regionale ai fini dell'espressione del giudizio di ammissibilità del referendum consultivo previsto dall'art.14, comma 2, dello Statuto.

Giova premettere che il sindacato demandato alla Consulta non investe il merito della proposta legislativa, né è volto a scrutinare la fondatezza delle valutazioni di carattere tecnico, amministrativo o politico, che hanno condotto alla presentazione dell'iniziativa legislativa. Il controllo attribuito al Collegio si svolge e si esaurisce, invece, nella verifica della sussistenza dei presupposti giuridici che l'ordinamento prescrive affinché il procedimento legislativo possa utilmente accedere alla successiva fase della consultazione referendaria. In altri termini, alla Consulta compete verificare che gli atti richiesti dall'ordinamento siano stati ritualmente acquisiti, provengano dagli Organi cui la legge ne demanda l'adozione e risultino specificamente riferiti alla proposta legislativa sottoposta al procedimento referendario.

In tale prospettiva assumono rilievo le disposizioni contenute nella l.r. Campania 29 ottobre 1974, n.54, recante la disciplina dei procedimenti concernenti l'istituzione di nuovi Comuni e il mutamento delle circoscrizioni territoriali comunali. L'art.8 della predetta legge prescrive che i disegni e le proposte di legge aventi ad oggetto la modifica delle circoscrizioni territoriali comunali siano corredati del parere espresso dai Consigli comunali interessati e del parere espresso dal Consiglio provinciale competente per territorio. La disposizione in parola individua, pertanto, atti che il legislatore regionale ha qualificato quali necessari elementi istruttori del procedimento legislativo e che, proprio in quanto tali, assumono rilievo anche ai fini del giudizio di ammissibilità demandato alla Consulta.

Orbene, la documentazione acquisita agli atti evidenzia che tali adempimenti risultano essere stati puntualmente osservati. Risultano, infatti, ritualmente acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Consigli comunali di Teggiano e di San Rufo, entrambi resi in relazione alla proposta di legge regionale recante la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali e successivamente trasmessi alla regionale I Commissione consiliare permanente ai fini della prosecuzione dell'iter legislativo. Parimenti acquisito risulta il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Salerno con deliberazione n. 20 del 17 giugno 2026, adottata ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera b), della l.r. Campania n.54 del 1974, all'esito della ricognizione della proposta legislativa e della documentazione ad essa allegata.

Il fascicolo trasmesso alla Consulta risulta, inoltre, corredato della proposta di legge iscritta al Registro Generale n.17, della relativa relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria e degli allegati cartografici e descrittivi richiamati dall'articolo, documentazione, questa, idonea a consentire al Collegio la piena cognizione dell'oggetto della richiesta consultazione referendaria. Né, dall'esame degli atti, emergono omissioni procedurali o carenze documentali suscettibili di incidere, sotto il profilo giuridico, sulla proponibilità della consultazione referendaria disciplinata dall'art.14, comma 2, dello Statuto regionale. Deve, pertanto, ritenersi che, limitatamente al sindacato attribuito a questa Consulta, il procedimento risulti utilmente corredato degli atti presupposti richiesti dalla legislazione regionale ai fini della verifica di ammissibilità della consultazione referendaria.

3. A parere di questo Collegio il controllo ad esso demandato non può estendersi al contenuto sostanziale dei pareri acquisiti; l'apprezzamento delle valutazioni espresse dai coinvolti Enti locali territoriali attiene, infatti, al merito dell'iniziativa legislativa e, come tale, s'appartiene alla successiva fase dell'esercizio della



funzione legislativa regionale. E, benvero, l'art.9 della l.r. Campania n.54 del 1974 demanda al Consiglio regionale la valutazione circa la proponibilità del progetto di legge ai fini della deliberazione di indizione del referendum consultivo¹². Siffatta valutazione appartiene alla distinta fase del procedimento legislativo ed esula dall'oggetto del sindacato demandato alla Consulta, la cui competenza resta circoscritta alla verifica dell'ammissibilità della consultazione referendaria, e tanto secondo quanto previsto dall'art.14 dello Statuto regionale, dall'art.10 della l.r. Campania n.25 del 1975 e dagli articoli 3, 6 e 7 della l.r. Campania n.25 del 2018.

Al riguardo ne consegue che:

- a) il presente giudizio presuppone l'avvenuta instaurazione del procedimento legislativo nei modi previsti dall'ordinamento, e ciò senza l'esperimento di improprie, anche indebite, interferenze e/o, ancor più, improprie metodologiche sovrapposizioni rispetto alle valutazioni *ex lege* demandate agli Organi consiliari circa la proponibilità dell'iniziativa legislativa;
- b) sotto il profilo demandato alla cognizione di questa Consulta, deve ritenersi integrato anche il combinato presupposto procedimentale richiesto dagli artt.8 e 9 della l.r. Campania n.54 del 1974.

* * *

Dall'esame complessivo non solo del quadro costituzionale, statutario e legislativo di riferimento, ma anche della documentazione trasmessa dall'On. Avv. Ciro Buonajuto, Presidente della regionale I Commissione consiliare permanente, e, infine, alla luce delle fin qui antescritte considerazioni, non emergono profili ostativi all'espressione del giudizio di ammissibilità del referendum consultivo richiesto. E, benvero, la consultazione referendaria, oggetto del presente deliberativo parere, rinviene il proprio fondamento nell'art.133, comma 2, della Costituzione, nell'art.15 del d.lgs. n.267/2000, nell'art.14, comma 2, dello Statuto della Regione Campania; rientra tra i referendum regionali cui si riferisce l'art.3, comma 1, lettera d), della l.r. Campania n.25 del 2018; concerne le popolazioni direttamente interessate dal mutamento territoriale prospettato; risulta inserita nell'ambito del procedimento legislativo, di cui alle previsioni della l.r. 25/1975, siccome analiticamente disciplinato dalla l.r. Campania n.54 del 1974 e ss.mm. ed è corredata degli atti istruttori prescritti dalla medesima disciplina. Il sindacato demandato alla Consulta, circoscritto alla verifica dei presupposti di ammissibilità della consultazione referendaria, deve pertanto concludersi in senso favorevole.

* * *

Sulla scorta di quanto finora visto e considerato, la Consulta di garanzia statutaria della regione Campania

DELIBERA

e così all'unanimità provvede:

esprime, ai sensi dell'art.14, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, dell'art.10 della l.r. Campania 30 aprile 1975, n.25 e degli artt.3, comma 1, lett. d), 6 e 7 della l.r. Campania 28 dicembre 2018, n.25, **parere favorevole in ordine all'ammissibilità del referendum consultivo** concernente la proposta di legge regionale, Registro Generale n. 17, recante "*Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Teggiano e San Rufo*";

dispone, altresì, che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale della Campania, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della regionale I Commissione consiliare permanente "*Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli*

¹² Testo del detto art.9: "*qualora il progetto di legge sia ritenuto proponibile, il Consiglio regionale delibera la indizione del referendum consultivo di cui al secondo comma dell'art. 133 della Costituzione*".





Consiglio regionale
della Campania

Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania



comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione", per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché che venga pubblicata sul B.U.R. Campania.

* * *

La presente deliberazione esaurisce il giudizio di ammissibilità demandato alla Consulta, che resta comunque a disposizione degli Organi regionali per ogni eventuale ulteriore chiarimento che si rendesse necessario nell'ambito delle attribuzioni ad essa demandate dall'ordinamento.

Napoli, lì 13 luglio 2026

Prof. Avv. Francesco Eriberto d'Ippolito - Presidente

Avv. Domenico Santonastaso - Vicepresidente - Relatore

Avv. Barbato Iannuzzi - Componente

Avv. Pietro Marzano - Componente

Prof. Avv. Pier Luigi Petrillo - Componente